



DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente disciplina definisce i criteri, i requisiti, i limiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.
2. Gli incarichi a esperti esterni possono essere conferiti, purché rispondenti a compiti istituzionali della Camera di Commercio o previsti in atti di programmazione approvati dagli organi camerali, solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche e comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione.
3. Le disposizioni della presente disciplina sono finalizzate a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'imparzialità nell'individuazione dell'esperto e a consentire la razionalizzazione e il contenimento della spesa per gli incarichi, nel rispetto del principio di proporzionalità tra entità del compenso e utilità conseguita dalla Camera di Commercio.
4. La presente disciplina si applica alle procedure di conferimento di incarichi individuali esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazioni d'opera stipulati ex articolo 2222 e seguenti Codice Civile, e di esercizio di professioni intellettuali ex articolo 2229 e seguenti Codice Civile.
5. La presente disciplina concerne il conferimento di incarichi a soggetti esterni aventi per oggetto:
 - a) **incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse della Camera di Commercio, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà della Camera e che sarà da questa utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte della Camera di Commercio;
 - c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dalla Camera di Commercio;
 - d) **incarichi di collaborazione**, attraverso i quali il soggetto si obbliga a compiere un'opera o una prestazione professionale, riferita a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l'attività della Camera di Commercio e con gli obiettivi da questa prefissati, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso stabilito, impegnandosi a conseguire un risultato connesso alle capacità lavorative personali, che abbia un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza.

Articolo 2

Esclusioni

1. Fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 recante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di*



informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"¹ e all'art. 53 D.Lgs. 165/2001, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina:

- a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, nonché per la partecipazione a procedure di conciliazione o arbitrati.
- b) gli incarichi la cui procedura di affidamento è disciplinata da specifiche normative di settore (quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi per servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici ex D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; gli incarichi di mediatore ex D.Lgs. 28/2010; gli incarichi a arbitri ex art. 832 cpc; gli incarichi a gestori crisi da sovra indebitamento ex L. 3/2012);
- c) gli incarichi per i quali non è previsto alcun compenso né rimborso spese (quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore a titolo gratuito);
- d) gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'organismo indipendente di valutazione²;
- e) ogni altro incarico conferito per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad esempio gli incarichi di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008), qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti dai Dirigenti della Camera di Commercio in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve risultare dall'atto di conferimento³:

- a) l'oggetto della prestazione deve essere preventivamente determinato e deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di Commercio e a obiettivi e/o progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) l'accertata inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso, e altamente qualificata, non dovendo riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle ordinarie competenze professionali del personale in servizio presso la Camera di Commercio;
- d) la durata dell'incarico deve essere preventivamente determinata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'amministrazione dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- f) la sussistenza o meno di una delle condizioni legittimanti il conferimento di incarico senza previo esperimento di procedura comparativa, di cui al successivo articolo 5.

Articolo 4

Limiti al conferimento di incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel pieno rispetto dei limiti che seguono:

- a) non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;

¹ Art. 15 collaboratori e consulenti e Art. 37 bandi di gara

² Art. 7 comma 6 quater D.Lgs. 165/2001

³ Art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001



- b) non possono essere conferiti incarichi a coloro che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- c) non possono essere conferiti incarichi a soggetti alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d) non possono essere conferiti incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge⁴;
- e) non possono essere conferiti incarichi a coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità, secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti e i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
- f) non possono essere conferiti incarichi a soggetti organizzati in forma di impresa per la prestazione di servizi.

2. La verifica dell'insussistenza di ognuna delle situazioni indicate al precedente comma 1 compete al Dirigente conferente l'incarico.

Articolo 5

Procedure comparative

1. La Camera di Commercio procede, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 6, alla selezione dei soggetti esterni cui conferire incarichi individuali, mediante procedure comparative.

2. Le procedure sono espletate mediante una o più delle seguenti modalità, anche congiuntamente:

- valutazione dei *curricula* professionali e della documentazione, qualora richiesta, attestante gli elementi necessari e le specifiche esperienze acquisite in relazione all'incarico da svolgere;
- colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze culturali e professionali, le competenze e le attitudini richieste in relazione all'incarico da svolgere.

3. Il Dirigente dà avvio alla procedura comparativa predisponendo un avviso di selezione, che deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto e tipologia della prestazione; durata e termine entro il quale la prestazione dovrà essere eseguita;
- b) titoli, requisiti professionali e esperienze richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) modalità e termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- d) modalità selettive previste (es. per titoli, per titoli e colloquio ecc.);
- e) eventuali criteri per la valutazione comparativa;
- f) compenso complessivo lordo previsto per il prestatore d'opera e – ove ritenuto opportuno – la possibilità da parte dei candidati di presentare offerte economiche migliorative;
- g) l'avviso che il nominativo e il curriculum dell'incaricato, l'oggetto e durata dell'incarico e il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.

4. L'avviso è pubblicato nel sito internet della Camera di Commercio, salve ulteriori forme di pubblicità di volta in volta ritenute opportune, fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Tra la data di pubblicazione dell'avviso e il termine per la presentazione dei *curricula* devono intercorrere almeno dieci giorni.

5. La valutazione dei *curricula* e/o dei colloqui è effettuata dal Dirigente sulla base della professionalità degli esperti esterni, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle

⁴ Art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 e Circolare DFP 4/2015



caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

6. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti. Non trattandosi di procedura di reclutamento, nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né tanto meno espressi giudizi di idoneità.

7. L'individuazione del soggetto da incaricare compete al Dirigente, che provvede mediante adozione di un apposito provvedimento a conclusione della procedura comparativa.

Articolo 6

Conferimento di incarichi individuali senza esperimento della procedura comparativa

1. Fermo restando, in ogni caso, i presupposti e limiti di cui agli articoli 3 e 4, il Dirigente può conferire incarichi esterni in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative, quando ricorrano uno o più dei seguenti presupposti:

- a) nei casi in cui siano andate deserte o non abbiano avuto esito le procedure comparative, ferme restando le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti determinati dalla Camera di Commercio, richiedenti esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative;
- c) nel caso di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzate da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese (es. partecipazione quale relatore a convegni e seminari, singola docenza, individuazione di componenti commissioni di concorso o di selezione pubblica);
- d) per attività comportanti prestazioni di rilevante livello scientifico e/o tecnico di natura non comparabile, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che una sola persona può eseguirle con il livello di qualità richiesto (unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo);
- e) nei casi in cui si renda necessario completare o aggiornare la prestazione oggetto di un precedente incarico affidato con procedura comparativa, limitatamente al tempo strettamente necessario;
- f) nei casi in cui sia prevista la cessione dell'opera dell'ingegno e del diritto di autore.

2. L'individuazione del soggetto da incaricare compete al Dirigente, che provvede mediante adozione di un apposito provvedimento contenente anche il puntuale ed esaustivo riscontro delle motivazioni che legittimano il ricorso alla procedura di conferimento diretto.

Articolo 7

Formalizzazione dell'incarico

1. L'incarico è conferito, previa verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, con provvedimento del Dirigente competente adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza dei presupposti nonché al rispetto dei limiti di cui agli articoli 3 e 4.

2. L'incarico è formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo, redatto in forma scritta a pena di nullità, sottoscritto dal Dirigente competente.

3. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del contraente
- b) oggetto del contratto e della prestazione professionale
- c) termine di esecuzione della prestazione ovvero la durata dell'incarico
- d) modalità specifiche di esecuzione e di adempimento della prestazione



- e) modalità di verifica della corretta esecuzione della prestazione
- f) ammontare del compenso e modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese
- g) modalità e termini di pagamento del corrispettivo
- h) apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici⁵
- i) avviso che l'incarico sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e l'espressa autorizzazione alla pubblicazione del curriculum.

4. Il contratto si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'interessato e diviene efficace assolti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8

Liste di accreditamento di esperti

1. La Camera di Commercio, per esigenze organizzative e di flessibilità, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne, può utilizzare le procedure di cui al precedente articolo 5 per costituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi preventivamente stabiliti, e opportunamente suddivisi per tipologie di settori di attività.

2. Per la predisposizione delle liste, la Camera di Commercio pubblica un apposito avviso con l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione. L'iscrizione nelle liste avviene in ordine alfabetico dei candidati.

3. Le liste di accreditamento, di durata massima triennale, sono pubblicate in apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio.

4. La Camera non è obbligata ad avvalersi delle prestazioni professionali dei soggetti iscritti nelle liste di accreditamento, né sussiste alcun obbligo di affidamento di incarichi a tutti gli iscritti.

Articolo 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 10

Pubblicizzazione e controllo dell'affidamento degli incarichi

1. Il Dirigente rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Camera di Commercio, in conformità alla normativa vigente, e in particolare⁶:

⁵ Art. 2 DPR 62/2013 e Art. 1 Codice di Comportamento Dipendenti CCIAA Prato

⁶ Art. 15 comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013



- a) l'atto di conferimento dell'incarico, dal quale siano evidenti oggetto durata e compenso dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- e) l'attestazione di aver verificato l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi⁷.

2. La pubblicazione dei dati di cui al comma precedente deve avvenire entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e, in ogni caso, prima dell'inizio dell'incarico stesso. I dati restano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico⁸.

3. Gli atti di spesa per gli incarichi esterni di importo superiore a € 5.000,00 sono trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione come previsto dall'articolo 1 comma 173 L. 266/2005.

4. Tutti gli incarichi individuali conferiti sono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica nei termini e con le modalità previste all'art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e, in particolare, alle norme anche fiscali e previdenziali in materia di lavoro autonomo.
2. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nella presente disciplina sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni e integrazioni delle stesse.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

⁷ Art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012

⁸ Art. 15 comma 4 D.Lgs. 33/2013